



**COMUNE DI GORNO**  
Provincia di Bergamo

**ORIGINALE**

Codice Ente 10119

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**NR. 17 DEL 27.05.2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, RATE E SCADENZE TARI 2020.**

L'anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **maggio**, alle ore **20.30**, presso il Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

	<b>Presente / Assente</b>
Calegari Giampiero	Presente
Carobbio Anna	Presente
Fabrello Luca	Presente
Scolari Fabrizio	Presente
Serturini Italo	Presente
Zanotti Adriano Samuele	Presente
Carobbio Marco	Presente
Quistini Libero	Presente
Quistini Valter	Presente
Abbadini Paolo	Presente
Borlini Eleon	Presente

Numero totale **PRESENTI: 11 – ASSENTI: 0**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Leandra Saia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il sig. Giampiero Calegari, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

---

Si dà atto che la seduta di Consiglio Comunale si svolge a porte chiuse.

Illustra il Sindaco il punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Quistini Valter afferma che le tariffe TARI sono sovradimensionate rispetto al costo del servizio. Chiede inoltre che le imprese commerciali che hanno dovuto chiudere l'attività nel periodo di emergenza pandemica non debbano pagare la TARI per tale periodo.

Risponde il Sindaco ribadendo che le bollette TARI saranno emesse a tariffa piena, e che le attività economiche che hanno dovuto chiudere nel periodo di emergenza riceveranno un contributo pari al 50% - 60% dell'importo dovuto, ciò a condizione che le stesse siano in regola con i pagamenti della tassa rifiuti degli anni precedenti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la deliberazione consiliare n. 15 in data 09.08.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta unica comunale (IUC), modificato con la delibera consiliare n. 15 del 07.07.2015;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

RICHIAMATO l’art. 42 del regolamento IUC sopra riportato che prevede di determinare le tariffe TARI tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, del metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre,

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente alle scadenze sotto riportate:

- 1^ rata pari al 50% del tributo 31/07/2020 ovvero in unica soluzione
- 2^ rata pari al saldo del tributo 31/10/2020

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 fissando contestualmente le relative scadenze;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02/03/2020;

VISTO il Documento unico di Programmazione 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 12/02/2020;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell'area finanziaria, reso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, c. 1 del TUEL, come riformulato dall'articolo 147-bis del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174:

VISTI altresì:

- il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, circa la competenza dell'organo deliberante;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;

DATTO CHE nella fase preventiva della formazione dell'atto si è provveduto, a norma

- dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
- dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000
- del vigente Regolamento dei controlli interni;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria prot. 2615 del 08/05/2020;

Con voti favorevoli 8 , contrari 3 (Abbadini Paolo, Borlini Eleon e Quistini Valter), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- 1) Di recepire quanto in premessa, che costituisce parte formale e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di approvare, per i motivi in premessa, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 – allegato A, confermando le tariffe già applicate per l'anno 2019;
- 3) Di determinare che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo abbiano effetto dal 1° Gennaio 2020;
- 4) Di procedere con successivo provvedimento, da adottare, entro il 31 dicembre del presente esercizio, il piano finanziario 2020, con recupero della eventuale differenza di costi, fra quelli che saranno indicati nel piano economico finanziario 2020, rispetto a quelli indicati nel piano economico finanziario 2019, per 1/3 ciascuno nelle annualità 2021, 2022 e 2023
- 5) Di fissare le scadenze del pagamento della TARI per l'anno 2020 come segue:
  - **1^ rata pari al 50% del tributo 31/07/2020 ovvero in unica soluzione**
  - **2^ rata pari al saldo del tributo 31/10/2020**
- 6) Di demandare al Responsabile competente l'invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto dall'articolo 13/bis del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22.12.2011;

- 7) Di Dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli 8 , contrati 3 (Abbadini Paolo, Borlini Eleon e Quistini Valter), astenuti nessuno, legalmente resi ed espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, in quanto collegata l'approvazione del Bilancio.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del d. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Gorno, lì 18/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
*Dott. Luca Guerinoni*

\*\*\*\*\*

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile e di correttezza dell'azione amministrativa, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del d. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Gorno, lì 18/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
*Dott. Luca Guerinoni*

Fatto, letto e sottoscritto

**IL SINDACO**

Giampiero Calegari

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Leandra Saia

---

**ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Gorno, lì 27/05/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Leandra Saia

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data odierna ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Gorno, lì 29/06/2020

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Salvatore Alletto

---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Gorno, lì

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Salvatore Alletto